

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
97/C 278/01	ECU.....	1
97/C 278/02	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.986 — Agfa-Gevaert/DuPont) ⁽¹⁾	2
97/C 278/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.990 — Hagemeyer/ABB Asea Skandia) ⁽¹⁾	3
97/C 278/04	Avviso con il quale si invitano i produttori/esportatori a presentare prove che giustifichino l'avvio di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese.....	4
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
97/C 278/05	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (comitato dell'imposta sul valore aggiunto)	6

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
97/C 278/06	Bando di gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo	8

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

12 settembre 1997

(97/C 278/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,6253	Marco finlandese	5,89870
Corona danese	7,49259	Corona svedese	8,51305
Marco tedesco	1,96763	Sterlina inglese	0,687639
Dracma greca	309,748	Dollaro USA	1,10380
Peseta spagnola	166,122	Dollaro canadese	1,53638
Franco francese	6,61694	Yen giapponese	133,637
Sterlina irlandese	0,732399	Franco svizzero	1,62722
Lira italiana	1921,74	Corona norvegese	8,09581
Fiorino olandese	2,21643	Corona islandese	79,7605
Scellino austriaco	13,8472	Dollaro australiano	1,52987
Scudo portoghese	200,008	Dollaro neozelandese	1,73744
		Rand sudafricano	5,17958

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.986 — Agfa-Gevaert/DuPont)

(97/C 278/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 8 settembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione le imprese Agfa-Gevaert AG e Agfa-Gevaert NV («Agfa»), entrambe controllate da Bayer AG acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'attività mondiale relativa alle arti grafiche e agli apparecchi di composizione offset delle imprese appartenenti all'impresa EI DuPont de Nemours & Company («DuPont») a seguito di acquisto di azioni o quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Agfa: prodotti per la fotografia, sistemi di «technical imaging» e sistemi grafici inclusa la produzione di pellicole per le arti grafiche e di apparecchi di composizione offset;
 - DuPont: attività chimica e ingegneristica, sistemi grafici inclusa la produzione di pellicole per le arti grafiche e di apparecchi di composizione offset.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.986 — Agfa-Gevaert/DuPont, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.990 — Hagemeyer/ABB Asea Skandia)**

(97/C 278/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 5 settembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹). Per effetto di tale concentrazione l'impresa Hagemeyer NV («Hagemeyer»), controllata da First Pacific Company Limited, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo di ASK Holding — una società di nuova costituzione che raggruppa le attività di ABB Asea Brown Boveri AB relative alla distribuzione all'ingrosso di materiali elettrici in Finlandia, Svezia, Norvegia, Russia e Paesi Baltici — a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Hagemeyer: commercio internazionale di beni di consumo e professionali, distribuzione di materiale elettrico, prodotti a contenuto tecnico e per l'industria automobilistica, generi alimentari di specialità;

— ASK Holding: distribuzione all'ingrosso di materiali elettrici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.990 — Hagemeyer/ABB Asea Skandia, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(¹) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Avviso con il quale si invitano i produttori/esportatori a presentare prove che giustifichino l'avvio di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese

(97/C 278/04)

1. Possibilità di riesame

In seguito ad una richiesta avanzata da alcuni Stati membri, la Commissione ha provveduto a raccogliere e valutare informazioni al fine di stabilire la legittimità dell'avvio di un riesame intermedio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾ delle misure antidumping definitive riguardanti le importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese⁽³⁾. L'eventuale riesame si limiterebbe alla questione del trattamento individuale dei produttori/esportatori, il quale rappresenta un'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, con cui si stabilisce un unico dazio per il paese esportatore relativamente ai paesi ad economia non di mercato.

Nel corso dell'inchiesta che ha condotto all'adozione delle misure in questione, soltanto due esportatori — rappresentanti dunque una quota ridotta del totale delle esportazioni — hanno presentato richieste di trattamento individuale sufficientemente fondate per consentire che venissero accolte. Al termine dell'inchiesta, tuttavia, numerosi produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese hanno contattato la Commissione richiedendo un trattamento individuale. Sebbene non si possa prendere in considerazione tali richieste, in quanto effettuate ben oltre il termine di presentazione, si tratta comunque di esportatori che rappresentano probabilmente una proporzione rilevante delle importazioni nella Comunità di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese.

Considerate le suddette circostanze, la Commissione invita i produttori/esportatori interessati a fornire le informazioni di cui al punto 2 del presente avviso, che verranno utilizzate dalla Commissione per stabilire se vi siano prove sufficienti per giustificare, in via eccezionale, un riesame intermedio anticipato delle misure in vigore relativamente alla questione del trattamento individuale.

Va osservato che le informazioni fornite a norma del presente avviso verranno utilizzate al solo scopo di determinare se il riesame delle misure sia o meno giustificato, e che, nell'eventualità che esso sia avviato, le domande di trattamento individuale dovranno essere presentate conformemente alle procedure applicabili al riesame stesso.

2. Procedura

I produttori/esportatori sono invitati a fornire le seguenti informazioni, che la Commissione considererà riservate, accompagnando tutti i documenti presentati con la relativa traduzione in inglese. Le informazioni dovranno riferirsi al periodo compreso tra il 1° aprile 1995 e il 31 luglio 1997 e riguardare soltanto le borsette con superficie esterna di cuoio classificabili al codice NC 4202 21 00.

- numero di borsette (pezzi) vendute per l'esportazione nella Comunità europea e descrizione fisica di tali prodotti (allegare i cataloghi);
- forma giuridica delle operazioni di fabbricazione nella Repubblica popolare cinese: proprietà degli impianti e dei beni di produzione, ecc.;
- tipo di società e assetto della proprietà dell'impresa esportatrice (allegare un elenco dei nomi e indirizzi di tutti gli azionisti);
- modalità di assunzione e di gestione (direzione e supervisione, incluso l'eventuale licenziamento) e salari percepiti dal personale degli impianti di lavorazione situati nella Repubblica popolare cinese;
- modalità di acquisto delle materie prime e di tutti gli altri mezzi di produzione rilevanti per la fabbricazione di borsette in cuoio e modalità di vendita per l'esportazione nella Comunità europea di tali prodotti [inserire un diagramma con i flussi materiali (input e prodotti) e finanziari (fatture e pagamenti)];
- riguardo agli impianti di fabbricazione situati nella Repubblica popolare cinese di proprietà o in locazione ad un'impresa straniera o ad una joint venture con un'impresa straniera, descrivere le procedure necessarie al recupero dei profitti e del capitale investito;
- modalità di determinazione dei prezzi all'esportazione e dei quantitativi prodotti;
- precisare le modalità di vendita delle borsette in cuoio sul mercato interno della Repubblica popolare

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 208 del 2. 8. 1997, pag. 31.

cinese, compreso il metodo adottato per determinare i volumi delle vendite su tale mercato;

- accludere copia della licenza commerciale, dell'accordo di perfezionamento attivo (se applicabile), della licenza di esportazione, dell'accordo di locazione degli impianti o altro documento che autorizzi l'impresa interessata a fabbricare borsette in cuoio nella Repubblica popolare cinese e ad esportarle, nonché una copia completa del bilancio certificato (bilancio patrimoniale, conto profitti e perdite e note relative alla situazione finanziaria) dell'ultimo esercizio finanziario.

Le suddette informazioni devono pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale per le relazioni economiche esterne
Direzione I-C (Unità I-C-3)
Cort 100, 4/30
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (comitato dell'imposta sul valore aggiunto)

(97/C 278/05)

COM(97) 325 def. — 97/0186(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 giugno 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'esperienza acquisita con il funzionamento del regime transitorio di imposizione dell'IVA negli scambi intracomunitari ha evidenziato la necessità di un'applicazione più uniforme della normativa comunitaria, in particolare per evitare fenomeni di doppia imposizione o di mancata imposizione;

considerando che, nel suo programma di istituzione del nuovo sistema comune IVA, la Commissione ha incluso una proposta di trasformazione del comitato dell'IVA da comitato consultivo a comitato di regolamentazione;

considerando che, nella sua decisione del 13 luglio 1987⁽¹⁾ il Consiglio ha stabilito le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 29

1. Le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, salvo quelle relative alle aliquote IVA, sono adottate dalla Commissione conformemente alle procedure fissate dai paragrafi da 2 a 4. Inoltre, secondo la stessa procedura, la Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'adeguamento dell'articolo 15, punto 10.

2. La Commissione è assistita da un comitato dell'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominato "comitato", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

⁽¹⁾ Decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33).

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

5. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, il comitato prende in esame gli aspetti oggetto di consultazione ai sensi della presente direttiva ed i problemi sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto.»

2) All'articolo 15, punto 10, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'ambito d'applicazione della presente esenzione può essere modificato, fatte salve le condizioni fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 29.

Fino all'adozione di norme fiscali comuni, la presente esenzione è applicabile alle condizioni ed entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Le informazioni necessarie a dare attuazione all'esenzione sono scambiate per mezzo di un documento uniforme la cui forma ed il cui contenuto sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 29.».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo

(97/C 278/06)

I. Oggetto

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione verso qualsiasi paese terzo di avena del codice NC 1004 00 00.
2. La gara si effettua conformemente alle disposizioni:
 - del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽¹⁾,
 - del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽³⁾,
 - del regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione ⁽⁴⁾.

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre dal 12. 9. 1997 e scade il 18. 9. 1997 alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana.

Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente.

Tuttavia, per il periodo dal 19. 12. 1997 al 1. 1. 1998, dal 3. 4. 1998 al 9. 4. 1998 e dal 15. 5. 1998 al 21. 5. 1998, la presentazione delle offerte è sospesa.

3. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali che vengono effettuate nel periodo di validità di tale gara.

III. Offerte

1. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle date e ore indicate nel titolo II, mediante deposito

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telex, telefax o telegramma, ad uno dei seguenti indirizzi:

— Statens Jordbruksverk, Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping (telex: 709 91 SJV-S;
telefax: 36 19 05 46)

— Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö
PL 232, FIN-00171 Helsinki (telefax 09-
160 97 60, 09-160 97 90).

Le offerte non presentate per telex, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo — regolamento (CE) n. 1773/97 — Riservato».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1501/95 e articolo 3 del regolamento (CE) n. 1773/97, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea:

- a) diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di esportazione indicante la restituzione all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per la quantità in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per tale quantità nello Stato membro di cui alla lettera a).